



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 200/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69682 del registro di segreteria,  
proposto da:

V. R., nato OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,  
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Glenda  
Giardina, presso il cui studio, sito a Catania in corso Italia n. 46, è  
elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai  
fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:  
glenda.giardina@pec.ordineavvocaticatania.it;

ricorrente

CONTRO

I'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a  
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale  
rappresentante *pro - tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in  
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.  
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente  
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini

delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

All'udienza del 1° luglio 2025, la causa è stata discussa e decisa con

sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167

c.g.c.

#### F A T T O

Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, V. R. ha chiesto di

dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sul proprio

trattamento pensionistico, con la conseguente restituzione delle

somme già indebitamente recuperate *medio - tempore*; in subordine, ha

eccepito la prescrizione del diritto a ripetere l'indebito pensionistico,

mentre in via cautelare ha chiesto la sospensione del provvedimento

di recupero.

A sostegno della domanda, ha esposto d'aver già proposto ricorso

innanzi al Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro, per contestare

l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'INPS del 30 aprile

2020, con il quale era stato determinato un maggior versamento in

suo favore dell'importo di € 11.117,40.

In quella sede, il procuratore aveva già eccepito che il provvedimento

di determinazione dell'indebito pensionistico non sarebbe mai stato

notificato al ricorrente, che ne avrebbe avuto conoscenza solo a

seguito del ricorso presentato mediante un patronato; che, solo il 23 ottobre del 2020, l'INPS avrebbe inviato una PEC contenente il provvedimento impugnato, ovverosia il decreto del Ministero della Difesa n. 131 - 1 - M del 20.2.2017, unitamente alla presunta prova dell'avvenuta notifica; che, infatti, il provvedimento sarebbe stato notificato presso un indirizzo errato (in Scordia, al n. 223/B di via Garibaldi, invece che al n. 232/A); che, pertanto, il termine d'impugnazione avrebbe iniziato a decorrere solo dal 23 ottobre del 2020; che, nel merito, l'INPS, a seguito di un aggiornamento delle rate di pensione, aveva ritenuto che l'importo pagato fosse superiore al dovuto, nella misura complessiva di € 11.117,40; che, di conseguenza, aveva quantificato una rata mensile, per il recupero dell'indebito, di € 483,37, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 30 gennaio 2022; che il ricorrente, già gravato da diverse altre trattenute sul proprio cedolino pensione e dalle spese mediche necessarie per curare un carcinoma alla laringe, aveva chiesto ed ottenuto una riduzione della rata mensile, da € 483,37 ad € 145,01; che il recupero effettuato dall'INPS sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, non essendo configurabile il dolo dell'interessato; che, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero, con la conseguente condanna dell'INPS alla restituzione di quanto già recuperato.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza a verbale del 1° ottobre 2024, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore della Corte dei conti.

Pertanto, il giudizio veniva riassunto in questa sede e la domanda di merito veniva reiterata; in subordine, veniva eccepita la prescrizione del diritto al recupero dell'indebito. Inoltre, veniva proposta, in via preliminare, apposita istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sull'assunto che il *periculum in mora* sarebbe "di immediata evidenza" e sarebbe "rappresentato dal pregiudizio che sta subendo il ricorrente dal dover percepire una pensione inferiore rispetto al dovuto e, peraltro, pesantemente gravata da una trattenuta mensile di € 483,37", poi ridotta ad € 145,01, "con evidente ripercussione sui mezzi di sostentamento propri e della propria famiglia, essendo già gravato dal pagamento del mutuo mensile pari a 540,00, da finanziamento pari a € 272, 00 e cessione del quinto".

L'INPS, costituendosi in giudizio limitatamente alla fase cautelare, ha evidenziato che le contestazioni del ricorrente atterrebbero unicamente alla pretesa illegittimità delle trattenute e non alla correttezza della riliquidazione della pensione.

In ordine all'eccezione preliminare di omessa notifica del provvedimento di determinazione dell'indebito, ha dedotto che, a causa della situazione pandemica del periodo, le comunicazioni sarebbero state inoltrate via *e.mail*; il ricorrente, con lo stesso mezzo, ne avrebbe implicitamente confermato la ricezione, inviando un'istanza avente ad oggetto una maggiore dilazione del debito, poi accolta dall'Amministrazione.

Nel merito, il provvedimento di recupero sarebbe legittimo e anche doveroso, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., atteso che conseguirebbe ad

una rideterminazione del trattamento pensionistico. Nei casi di indebito concernenti somme di denaro pubblico, la buona fede del debitore sarebbe sostanzialmente irrilevante, come indirettamente desumibile dall'ampliamento delle possibilità di disporre in questi casi l'annullamento d'ufficio, desumibile dall'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990 e dal comma 136 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. L'intenzione del legislatore sarebbe, infatti, quella di ritenere sussistente l'interesse pubblico *in re ipsa*, in tutte le ipotesi di annullamento in autotutela di atti tali da provocare un illegittimo esborso di denaro pubblico.

Peraltro, il recupero sarebbe legittimo anche in virtù della giurisprudenza amministrativo - contabile oramai consolidata (SS.RR., sent. n. 2/2012), che avrebbe statuito il potere di modificare l'importo della pensione provvisoria anche dopo la scadenza del termine per l'emissione del provvedimento definitivo, fatti salvi i limiti costituiti dal trascorrere di un lasso temporale ingiustificabile e dal legittimo affidamento del percettore.

Inoltre, premesso che non sarebbe affatto decorso il termine prescrizione decennale, nel merito non sarebbe applicabile la normativa invocata dal ricorrente (art. 52 della legge n. 88/1989 ed art. 13 della legge n. 412/1991), sia perché atterrebbe alla diversa materia della gestione dell'assicurazione nel settore privato, sia in quanto non sussisterebbero i presupposti per la sanatoria ivi prevista, atteso che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della legge n. 412/91 avrebbe equiparato il dolo al silenzio del pensionato.

Nel caso di specie, il trattamento sarebbe stato irrogato in via provvisoria dall'INPS, quale ordinatore secondario di spesa, sulla base di quanto comunicato dall'Ente di appartenenza; solo a seguito del decreto definitivo, l'Istituto sarebbe stato in grado di procedere alla riliquidazione del trattamento, con la conseguente necessità del recupero dell'indebito. Pertanto, non si sarebbe in presenza né di un provvedimento definitivo poi corretto, ma solo di una liquidazione provvisoria, né di alcun errore imputabile allo stesso INPS.

In ordine al paventato *periculum in mora*, il resistente ha dedotto che non sarebbe in alcun modo configurabile, sia perché sarebbe stato dedotto per la prima volta in questa sede (e mai davanti al tribunale civile), con la conseguenza che sarebbe difficile ipotizzare che possa essere sorto *ex abrupto*, dopo anni di applicazione della ritenuta mensile (come ridotta ad € 145,01), sia in quanto la somma sarebbe di scarsa incidenza sull'importo complessivo della pensione (di € 1.647,42, al netto, ad ottobre 2024), sia infine perché non sarebbero stati forniti adeguati e specifici elementi di prova dell'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, che non potrebbe mai essere implicitamente riconosciuto, ma dovrebbe essere positivamente dimostrato attraverso l'allegazione di circostanze di fatto e di indici dai quali desumere l'entità del nocumento.

Con una successiva memoria, il procuratore del ricorrente ha ribadito di non avere mai ricevuto la notifica del provvedimento e, nel merito, ha aggiunto che l'art. 162 del DPR n. 1092/73 non sarebbe applicabile per l'eccessiva tardività del provvedimento definitivo di liquidazione;

infatti, dal pensionamento (1.1.1997) alla data di avvio del procedimento amministrativo di recupero (il 29.2.2020), sarebbero trascorsi ben 23 anni. Pertanto, in difetto di dolo dell'interessato, non sarebbe possibile procedere al recupero dell'indebito. In merito al *periculum*, ha ribadito le stesse argomentazioni già compiutamente articolate in ricorso.

Con l'ordinanza n. 150/2024 del 19 novembre 2024, impregiudicata ogni valutazione nel merito della vicenda, l'istanza di sospensione è stata rigettata per insussistenza del paventato *periculum in mora*, con rinvio al definitivo per ogni statuizione in punto di spese di lite.

L'INPS, costituendosi nel giudizio di merito con una separata memoria difensiva, rispetto a quella depositata limitatamente alla fase cautelare, ha dedotto di essere un mero ordinatore secondario di spesa e di essersi limitato a dare esecuzione al provvedimento dell'Amministrazione datoriale (il decreto del Ministero della Difesa n. 131/17M del 20.2.2017), che però non sarebbe stata citata in giudizio dal ricorrente. Poiché l'indebito deriva da un provvedimento del Ministero della Difesa, ha chiesto, pertanto, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160 *bis* c.g.c., "*con riserva di agire in rivalsa verso l'Amministrazione in questione*".

Nel merito, ha reiterato e ribadito le contestazioni, le argomentazioni e le deduzioni già fatte valere in sede cautelare.

All'udienza del 1° luglio 2025, il procuratore del ricorrente ha sottolineato come dal provvedimento di pensione provvisoria (adottato in data 1.1.1997) all'avvio del procedimento di recupero (del

29.2.2020) siano passati ben 23 anni e come, pertanto, si tratti di un termine così lungo da impedire di per sé la ripetizione dell'indebito.

Il difensore dell'INPS si è riportato alla memoria di costituzione ed ha insistito per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

Chiusa la discussione, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

#### DIRITTO

In via pregiudiziale, costituendosi nel giudizio di merito, l'INPS ha auspicato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 160 *bis* c.g.c. e *"con riserva di agire in rivalsa verso l'Amministrazione in questione"*.

A sostegno dell'istanza, ha dedotto di essere un mero ordinatore secondario di spesa e di essersi limitato a dare esecuzione al provvedimento dell'Amministrazione datoriale (il decreto del Ministero della Difesa n. 131/17M del 20.2.2017), che però non sarebbe stata citata in giudizio dal ricorrente. Poiché l'indebito deriva da un provvedimento del Ministero della Difesa, l'integrazione del contraddittorio sarebbe necessaria *in re ipsa*.

L'istanza non può essere accolta.

Come chiarito dalla giurisprudenza, non vi è alcun dubbio che l'azione di rivalsa rientri nella giurisdizione della Corte dei conti.

Infatti, *"le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.23731/2007, hanno statuito che "solo in una visione atomistica può assegnarsi un'autonomia al rapporto tra l'Ente datore di lavoro e l'Ente"*

erogatore della pensione ("per la refusione delle somme indebitamente erogate"), senza considerarlo come una fase eventuale del più ampio procedimento di accertamento e liquidazione della pensione" "è dunque il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discriminazione della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento del debito di pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo"; pertanto "una volta riconosciuto come pacifico il principio che la restituzione dell'indebito pensionistico, se effettuata nei confronti del pensionato, rientra nella giurisdizione del giudice contabile, non si vede la ragione per cui se tale domanda, invece di essere posta nei confronti del pensionato, è posta nei confronti dell'Ente datore di lavoro, tale giurisdizione appartenerrebbe al giudice ordinario (la Corte dei Conti è il giudice delle pensioni e non dei pensionati)" (Sez. III App., sent. n. 147/2020).

"Anche in quest'ultimo caso l'azione investe il quantum del trattamento pensionistico, rispetto al quale va poi determinato l'indebito pagamento al pensionato. È quindi sempre un'azione di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, per la quale la legge sostituisce al pensionato accipiens, l'Ente datore di lavoro, che con un suo errore nella comunicazione ha dato causa all'indebito, il quale poi è surrogato nella posizione dell'Ente erogatore nei confronti del percettore della somma". "Il succitato indirizzo è stato poi confermato dal Giudice regolatore della giurisdizione nella successiva sentenza n.5927/2011 e recepito dalle Sezioni di appello di questa Corte dei conti (Sezione I appello n.500/2015; Sezione II appello, n. 350/2018, n.271/2016, n.480/2016, n. 331/2016)" (ibidem, Sez. III Centr., sent. n. 147/2020).

Tuttavia, non si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto la domanda di rivalsa, *“finalizzata ad addossare al Ministero datore di lavoro gli oneri economici conseguenti alla corresponsione delle somme non dovute ma dichiarate irripetibili”*, è *“del tutto indipendente rispetto al diritto, azionato dal pensionato, a trattenere le maggiori somme percepite”*, sicché *“si configura quale domanda riconvenzionale (cosiddetta trasversale o impropria), rivolta dal convenuto ad altro convenuto, che deve essere notificata a quest'ultimo, anche se già evocato in giudizio dall'attore, proprio in quanto con essa si fa valere un rapporto diverso rispetto a quello dedotto dall'attore come causa petendi (ex multis Cass. Sez. III n. 8315 del 12.04.2011 e precedenti richiamati)”*; ne consegue che *“il litisconsorzio necessario va (...) escluso, potendo la domanda di rivalsa essere proposta anche in autonomo giudizio (questa Corte, Sez. I, n. 331 del 20.05.2015)”* (Sez. III Centr., sent. n. 294/2016).

La giurisprudenza è costante non solo nel ritenere che non si tratti di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ma anche nel considerare *“la domanda di rivalsa del tutto autonoma, soggettivamente ed oggettivamente, per petitum e causa petendi, rispetto a quella azionata dal pensionato per la declaratoria di irripetibilità delle erogazioni indebite (C.d.c., I centr. Appello n. 500/2015; Sez. II centr. Appello n. 64/2013; Sezione III C.d.c n. 294/2016)”* (Sez. III Centr., sent. n. 147/2020).

Si ritiene, pertanto, che l'istanza di chiamata in causa del Ministero della Difesa, benché teoricamente ammissibile, non possa essere in concreto accolta, sia perché, non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'INPS può agire in separata sede per la

rivalsa sulle somme indebitamente versate al ricorrente e non recuperabili, sia in quanto il cumulo delle domande in questo giudizio, per un'ipotesi di connessione "debole", ne ritarderebbe o ne renderebbe indubbiamente più gravoso lo svolgimento (arg. ex art. 103, comma 2, c.g.c.).

L'integrazione del contraddittorio non appare necessaria nemmeno in relazione allo specifico tenore della domanda del ricorrente, che, come correttamente argomentato dallo stesso resistente nella memoria di costituzione per il giudizio cautelare, non ha mai contestato la correttezza della riliquidazione della pensione operata dal Ministero della Difesa, ma unicamente l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS.

Ne consegue la reiezione dell'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 160 *bis* c.g.c.

Nel merito, la domanda è fondata.

In primo luogo, si rileva che il provvedimento è stato effettivamente notificato presso un indirizzo errato (in Scordia, al n. 223/B di via Garibaldi, invece che al n. 232/A), sicché è palese che il ricorrente si sia attivato in maniera tempestiva.

Quanto alla legittimità del recupero, è noto, secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite (sent. n. 2/2012 QM), fermo restando che *"il protrarsi del tempo del trattamento provvisorio non cagiona alcun consolidamento in una impropria pensione definitiva (con illegittimità dell'indebito), bensì attualizza una delle condizioni perché il lavoratore-pensionato possa chiedere al Tribunale amministrativo regionale il*

*risarcimento del danno da ritardo”, che sussiste indubbiamente “il diritto-dovere (rectius: il potere) dell’amministrazione di ripetere l’indebito anche dopo la scadenza dei termini del procedimento” per la liquidazione della pensione definitiva”, in quanto “gli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all’art. 162” della stessa legge, “con la conseguenza che, sino all’adozione del provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche del trattamento provvisorio stesso, attesa la sua natura interinale”.*

*In altri termini, “la Pubblica amministrazione non perde il potere di adottare il provvedimento di recupero, poiché tale esito, di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale” (sul punto, v. anche Corte dei conti, Sez. riunite, sent. n. 7/2011/QM).*

*Pertanto, il superamento del termine non implica ex se l’irripetibilità dell’indebito pensionistico; per converso, però, occorre tener conto della tutela della buona fede e dell’affidamento del pensionato, inteso come “una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell’autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell’interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l’indennizzo della posizione acquisita”.*

*Nello specifico, il principio dell’affidamento consta di tre elementi costitutivi: “a) un elemento oggettivo, consistente in un vantaggio del privato identificabile in maniera chiara ed univoca; b) un elemento oggettivo, idoneo a rendere l’affidamento “legittimo”, nel senso che il privato deve*

*mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, con la conseguenza che è tutelabile solo l'affidamento radicato nella buona fede in senso soggettivo, e che non merita, per contro, protezione l'aspirazione all'intangibilità di quanto il privato stesso abbia ottenuto con dolo; c) un elemento temporale, che consente all'affidamento legittimo di diventare pieno e di consolidarsi solo allorché si sia al cospetto di un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità, se non della sua definitività, sicché il decorso del tempo più che un fattore di potenziamento dell'affidamento, finisce per esserne un elemento costitutivo".*

In quest'ottica, le Sezioni riunite ribadiscono più volte come, per potersi parlare di legittimo affidamento, non sia affatto sufficiente il mero decorso del termine stabilito per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, ma come occorra invece procedere ad una valutazione complessiva, che tenga conto di ogni circostanza di rilievo.

Infatti, *"il legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali",* esemplificativamente, *"a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro*

*elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico".*

L'onere di allegare e provare l'esistenza di una situazione di legittimo affidamento grava sulla parte ricorrente, trattandosi di un fatto impeditivo, di ostacolo alla restituzione dell'indebito pensionistico preteso dall'amministrazione (Sez. II Centr. App., sent. n. 195/2018).

Nel caso in esame, non solo è decorso il periodo triennale, indicato dalle Sezioni riunite come termine di riferimento per la liquidazione della pensione definitiva, ma il provvedimento è stato anche adottato in un arco di tempo estremamente incongruo e ampio, pari a circa 23 anni.

Inoltre, nel provvedimento di liquidazione provvisoria era specificato *expressis verbis* che non si trattava della determinazione definitiva, ma in maniera del tutto generica e inidonea a consentire all'interessato di comprendere le ragioni che impedivano l'immediata liquidazione definitiva del trattamento (v. sent. Sez. Giur. Sicilia, n. 29/2024, pagg. 8 - 9), e/o l'esistenza di criticità tali da incidere in maniera consistente sul *quantum* del trattamento.

Tenendo conto dell'amplissimo arco temporale trascorso dalla liquidazione della pensione provvisoria (circa 23 anni), della genericità dell'avvertimento e della differenza non particolarmente eccessiva tra le due determinazioni (dovendosi suddividere l'importo complessivo delle maggiori somme erogate per ciascun mese dei 23 anni in considerazione), è presumibile che il percipiente abbia

ritenuto in buona fede che non vi potessero più essere modifiche sostanziali al trattamento di pensione provvisorio in godimento.

In presenza di un legittimo affidamento del pensionato, il recupero dell'indebito pensionistico è illegittimo.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, dev'essere dichiarata l'illegittimità del recupero dell'indebito pensionistico, con la conseguente condanna dell'INPS alla restituzione delle somme già trattenute.

Le somme da restituire dovranno essere maggiorate degli interessi legali e, solo per l'ipotesi e per i periodi in cui l'indice di svalutazione vi dovesse essere superiore, anche della rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent. n. 6/2008/QM; *ex plurimis*, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM; Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).

Avuto riguardo alla soccombenza reciproca (del ricorrente per la fase cautelare, dell'INPS per quella di merito) ed alle pregresse oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da V. R. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del recupero

dell'indebito pensionistico e condanna l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*, a restituire al ricorrente le somme già trattenute, maggiorate degli accessori come in parte motiva.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° luglio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

*(f.to digitalmente)*

*Depositato in segreteria nei modi di legge*

Palermo, 1 luglio 2025

Pubblicata il 2 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)